

**SCHEMA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2008, N. 14**

Norme in materia di politiche per le giovani generazioni

Con la legge in oggetto, composta di cinquantadue articoli, la Regione Emilia-Romagna pone al centro della propria azione politico-amministrativa, i bambini, gli adolescenti ed i giovani riconoscendoli come soggetti aventi autonomi diritti .

La legge rappresenta una sorta di legge quadro per il riordino della materia e per la sua semplificazione. L'art. 50 infatti, prevede l'abrogazione di alcune norme regionali: l.r. 28.12.1999 n. 40; l.r. 25.06.1996, n. 21; l.r. 25.10.1997 n. 34 e l.r. 08.08.2001 n. 23. Nel fare questo, riconosce il ruolo conquistato dagli enti locali in particolare, specificando le competenze spettanti a Regione, Province e Comuni così evitando una sovrapposizione di interventi e coordinandone invece le politiche.

L'articolato si divide in quattro parti: la prima contenente disposizioni generali nelle quali vengono individuati i principi ispiratori della legge, gli obiettivi e la metodologia attuativa, nonché le competenze e le funzioni attribuite a Comuni, Province e Regione. Da segnalare, in particolare, l'articolo 7 che prevede l'istituzione dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia Romagna e che assume le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

La parte seconda, dedicata a bambini e adolescenti riserva il suo titolo I ad obiettivi e programmi regionali, mentre il titolo II è riservato al sistema dei servizi ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare, da evidenziare il riconoscimento che viene dato all'educazione alla salute quale fondamentale strumento di crescita e formazione di bambini e adolescenti, nonché la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche. L'articolo 15 della legge in esame, prevede che i comuni, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità, possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli, finalizzati alla promozione del

benessere delle famiglie con figli, con particolare attenzione ai nuclei in cui vi sia un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili.

Per quanto invece riguarda gli strumenti per l'integrazione delle politiche, la legge prevede l'istituzione, presso ogni provincia, di un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre, l'art. 22, prevede l'istituzione presso l'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale di un organismo consultivo quale il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che assume le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).

Particolare attenzione viene rivolta dalla legge in oggetto ai minori vittime di reato e ai minori autori di reati. Nel primo caso si prevede che la regione promuova delle azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e delle scuole, dei pediatri e dei medici, degli assistenti sanitari, degli operatori delle strutture sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti che in diversa misura costituiscono il sistema di protezione di bambini e adolescenti nonché, l'attivazione di punti di ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile. Nel secondo caso, la Regione, promuove intese con il Ministero della giustizia e con le organizzazioni del terzo settore per forme e modalità di intervento per la realizzazione della funzione educativa del procedimento e della misura penale.

Ancora, la legge presta particolare attenzione al diritto di ogni bambino ad una famiglia e all'accoglienza in comunità, promuovendo però al contempo la prevenzione ed il contrasto dell'abbandono.

La terza parte della legge è dedicata ai giovani. La regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani. Ne favorisce il pieno sviluppo della personalità sul piano culturale, sociale ed economico, sostenendone l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni promuovendone e valorizzandone le forme associative anche per lo svolgimento di attività di interesse generale e sociale. Proprio al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta istituisce appositi organismi di coordinamento con il cui supporto presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende

attuare a favore dei giovani. Inoltre, l'art. 34 prevede che la regione indica periodicamente una conferenza denominata Forum Giovani, quale luogo privilegiato di incontro tra giovani e istituzione regionale. Tra le azioni a sostegno e a favore dei giovani, si prevedono forme incentivanti per le attività di formazione superiore, continua e permanente, nonché la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale. Ancora, prevede che sia individuato nell'ambito del fondo di garanzia previsto dalla legge regionale 24 del 2001, una quota di riserve destinate al pagamento delle rate dei mutui e dei canoni di locazione da parte dei giovani.

Da ultimo, la parte quarta concerne le norme finanziarie e finali in cui si prevede l'istituzione di un fondo per le giovani generazioni necessario per raggiungere gli obiettivi e le finalità contenute nella legge.